



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Risorse per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche

Articolo 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 5 – Utilizzo delle risorse del fondo per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Articolo 6 – Norme finali, entrata in vigore



Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la costituzione e la ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 20 aprile 2016 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 20 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.

Articolo 2 – Risorse per la costituzione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche

1. Al fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio, fornitura, come di seguito stabilite, in rapporto alla loro entità:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo), del D. Lgs. n. 50/2016	% da destinare al fondo nel caso di servizi e forniture i cui progetti contengano gli elementi di cui all'art. 23 co. 15 del D.Lgs. 50/2016
da € 15.000 ad € 1.000.000	2,00	2,00
da € 1.000.000 ad € 5.000.000	1,50	1,50
superiore ad € 5.000.000	1,00	1,00

2. Nel caso di modifiche in aumento dei contratti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei funzionari interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo.

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito per l'incentivazione delle funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

Figura professionale		% riconoscibile
Responsabile Unico del Procedimento		40
Altre attività previste dal comma 2 dell' art. 113	Programmazione della spesa per investimenti	5
	Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	10
	Direzione dei lavori o Direzione dell'esecuzione	20
	Collaudo tecnico amministrativo / Verifica di conformità / Collaudatore statico	5
Collaboratori dei soggetti precedenti		20

3. A tal fine, il Responsabile del Servizio preposto all'esecuzione dell'opera, lavoro, servizio, fornitura, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
4. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche



attività di natura tecnica. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.

5. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con il provvedimento di cui al comma 3, nel quale il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
6. Nel caso in cui i Responsabili dei Servizi siano direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui al comma 3 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.

Articolo 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto all'esecuzione del contratto di lavoro/servizio/fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile medesimo e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 3° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) i dipendenti incaricati della programmazione della spesa per investimenti e della verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, nel caso di errori od omissioni che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione con la necessità di espletare una nuova procedura a norma del D.Lgs n. 50/2016;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori, dell'esecuzione del contratto e del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile del Servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari,



amministrative e contabili, il Responsabile del Servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia

6. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile del Servizio competente, avviene:
 - a) per le attività svolte dagli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e della verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 2;
 - b) per le attività svolte dagli incaricati della direzione lavori, dell'esecuzione del contratto e del collaudo, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c) per le attività svolta dal Rup e dai suoi collaboratori:
 - il 50% a titolo di acconto dell'importo spettante entro 30 gg. dall'aggiudicazione del lavoro/servizio/fornitura;
 - il 50% a saldo dell'importo spettante entro 30 gg. dall'emanazione della certificazione di regolare esecuzione o del collaudo del lavoro/servizio/fornitura;
7. Il Responsabile del Servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
8. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3.
9. Nel caso in cui i Responsabili dei Servizi siano direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al punto 2. dell'art. 3, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, come previsto dal 6° comma del precedente articolo 3.

Articolo 5 – Utilizzo delle risorse del fondo per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito per l'incentivazione delle funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Il cinquanta per cento delle risorse di cui al presente articolo può essere utilizzato per l'attivazione presso il Comune di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 6 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1.